

Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 13 ottobre 2004 n. 5588 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 è così modificata:

Fumo

Art. 57 ¹All'interno degli esercizi pubblici è vietato fumare.

²È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori.

³Il divieto di cui al cpv. 1 non si applica alle camere degli esercizi pubblici con alloggio.

II

Disposizione transitoria ed entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore della legge.

³È fissato un periodo transitorio di un anno dall'entrata in vigore della norma, durante il quale il gerente ha la facoltà di procrastinare l'introduzione del divieto di fumare nel proprio esercizio pubblico, rispettivamente il titolare di patente di adeguare i locali alla possibilità prevista dall'art. 57 cpv. 2.

Allegato

Modifiche di leggi

Con l'entrata in vigore della presente modifica di legge, la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989, è così modificata:

Art. 52 cpv. 4

⁴Abrogato.

Bellinzona, 12 ottobre 2005

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Carobbio**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 14 ottobre 2005 n. 139)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Data della pubblicazione nel F.U.: 18 ottobre 2005

Scadenza del termine di referendum: 2 dicembre 2005